



Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Terza Sezione Civile

Il Giudice, dott. Guido Romano,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 aprile 2015 (con concessione alle parti del termine di giorni 10 per il deposito di note e di giorni 5 per il deposito di repliche);
letti gli atti e le deduzioni di parte ricorrente;

premesso che, nell'ambito di un giudizio di merito instaurato nei confronti di Automotive
Covers - S.p.A., Auto S.r.l., Corporation Italia S.r.l., Group
Automobiles S.p.A. e dei Sig.ri Paolo e Giovanni nell'ambito del quale era
stata chiesta la condanna solidale di tutti i predetti al risarcimento dei danni ai sensi degli
art. 2497 c.c. e 9 l. 192/1998, le Sig.re e Tiziana e la società
di & s.a.s., con ricordo depositato in cancelleria in data 23 marzo 2015,
hanno chiesto l'autorizzazione al Tribunale all'iscrizione del sequestro conservativo dei beni
di proprietà Automotive Covers - S.p.A., Auto S.r.l., e dei Sig.ri Paolo
e Giovanni

premesso ancora che, a fondamento della svolta domanda cautelare, i ricorrenti, quanto al
presupposto del *fumus boni iuris*, ripercorrevano il contenuto dell'atto di citazione e, quanto
al requisito del *periculum in mora*, rappresentavano: che la società nel corso del
giudizio, ha visto ridurre il proprio capitale sociale da €. 2.400.000,00 ad €. 100.000,00; che
la medesima si era trasformata da società per azioni in società a responsabilità limitata; che
la Auto ha cessato ogni attività imprenditoriale; la società attrice è stata oggetto di
plurime domande di fallimento;

premesso ancora che, intervenuto nelle more il fallimento, si costituiva in giudizio il
Fallimento s.a.s. di & C. in liq. (Fall. Trib. Frosinone n. 10/2015),
nonché il Fallimento dichiarato in estensione del primo ai sensi dell'art.
147 l.fall., il quale insisteva per la domanda cautelare;



premessi, infine, che costituitisi i resistenti, all'udienza del 27 aprile 2015, le parti procedevano alla discussione orale della causa all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione;

osserva quanto segue

L'istanza cautelare di sequestro conservativo proposto dalle le Sig.re
e Tiziana e dalla società di & s.a.s. e coltivata dal
fallimento delle predette non è fondata e va, conseguentemente, rigettata.

Come è noto, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento. Per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare è, peraltro, richiesta la coesistenza dei due requisiti (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. lav., 03/02/1996, n. 927) del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria e, il secondo, come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore.

Ebbene, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, difetti il presupposto del *periculum in mora*.

Giova osservare che la domanda proposta nel merito del giudizio è stata svolta nei confronti di sei convenuti - Automotive Covers - S.p.A., Auto S.r.l., Corporation Italia S.r.l., Group Automobiles S.p.A. e dei Sig.ri Paolo e Giovanni - di cui è stata chiesta la condanna in solido tra loro.

La domanda cautelare di sequestro conservativo riguarda soltanto quattro soggetti, attesa la circostanza che nei confronti della Corporation Italia S.r.l. e della Group Automobiles S.p.A. non sono state destinatarie di alcuna istanza.

Infine, le allegazioni concernenti il presupposto del *periculum in mora* afferiscono soltanto alla posizione della e della Auto.

Ciò posto, il *periculum in mora* richiesto per la concessione del sequestro conservativo può ravvisarsi nella oggettiva situazione di pericolo che, nel tempo occorrente



per la pronunzia della sentenza di condanna la già proposta (o proponenda) azione di merito possa essere vanificata la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.

Detto pericolo deve avere il carattere della concretezza ed attualità e può derivare sia dalla consistenza del patrimonio del debitore sia da condotte o atti di quest'ultimo sintomatici della volontà di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale e che facciano, dunque, presagire la possibile infruttuosità della futura esecuzione. In altri termini, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi - rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali - quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere potendo il giudice fare alternativamente riferimento all'uno o all'altro dei menzionati presupposti (cfr., Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 1998, n. 2139).

Tuttavia, deve valutarsi se risulti ammissibile una richiesta di sequestro conservativo allorché il ricorrente prospetti una situazione di pericolo solo ed esclusivamente con riferimento ad alcuni dei condebitori in solido.

Occorre, in altre parole, verificare se il creditore di un'obbligazione solidale, nel richiedere un provvedimento ex art. 671 c.p.c. in danno di alcuni soltanto dei debitori in solido, debba fornire la prova del *periculum in mora* esclusivamente rispetto alle condizioni in cui versa il debitore nei cui confronti si chiede la misura cautelare ovvero debba fornire la prova che il pericolo d'insoddisfazione del proprio credito derivi dalle condizioni in cui versano tutti gli obbligati in solido, sicché si rende necessaria l'adozione del provvedimento per assicurare la futura soddisfazione delle ragioni di credito.

Come già osservato dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale (ord. 24 dicembre 2013), poiché l'obbligazione solidale dà luogo ad un'unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi (essendo una la prestazione dedotta in giudizio), ai fini della concessione del sequestro conservativo deve prendersi in considerazione la valutazione complessiva del temuto pericolo con riguardo a tutti i debitori tenuti in solido. In altri termini, poiché il creditore può ottenere il pagamento da uno qualsiasi dei debitori in solido - ed è evidente che egli rivolgerà la sua azione contro chi è solvibile - ed ognuno dei condebitori è obbligato per intero, il pericolo di perdere il proprio credito non sussiste sino



a quando vi sarà anche uno dei debitori solidali che possa soddisfare, con le sue sostanze, l'intero credito.

Ne consegue che non può concedersi il sequestro conservativo in corso di causa in favore del creditore di obbligazione solidale nei confronti di alcuni soltanto dei debitori convenuti, gli unici in ordine ai quali sia stata provata la sussistenza del requisito del *periculum in mora* (cfr., in senso conforme, Trib. S.M. Capua a Vetere, 20 gennaio 2014; Trib. Milano 22 ottobre 1997; Trib. Bari 13 marzo 1996; Trib. Cuneo 18 marzo 1954).

Ciò posto, non essendo stata neppure allegata la ricorrenza del requisito del *periculum in mora* con riferimento a taluni dei soggetti oggetto della domanda di condanna in via solidale, il ricorso deve essere necessariamente rigettato.

Ogni decisione inerente alle spese deve essere riservata alla decisione nel merito della causa.

p.q.m.

- rigetta il ricorso cautelare;
- dispone che la regolamentazione del regime delle spese sia rimessa al merito;

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla parte ricorrente.

Roma, 11 giugno 2015

Il Giudice
(dott. Guido Romano)

